



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA



Centrale unica di Committenza dei Comuni di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto

c/o Comune di Ascoli Piceno – Settore Cultura e Turismo Risorse Umane

Piazza Arringo, 7 63100 ASCOLI PICENO

P.Iva 00229010442 cod. fisc 00229010442

PEC comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it mail tobias@comune.ascolipiceno.it tel 0736 298292 Fax

PEC

Prot. n. 53132

del 07/07/2017

Alla ditta/impresa/società

Via n.

CAP Città

PEC

OGGETTO: LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO del Servizio di salvataggio a mare sulle spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto per le stagioni balneari 2017 e seguenti. CIG.7128877766

ENTE COMMITTENTE: Comune di San Benedetto del Tronto, giusta determinazione dirigenziale n° 584 del 20/06/2017

Giusta determinazione di indizione della presente procedura adottata dal Dirigente della CUC presso il Comune di Ascoli Piceno, quale ente capofila, con atto n. 1084 del 06/07/2017, codesta ditta è invitata a partecipare alla gara di cui all'oggetto.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala riunioni del Servizio Centrale di committenza Spending review , sita al primo piano della sede comunale di piazza Arringo 7, ingresso B, **il giorno 18/07/2017, dalle ore 10:30** in poi, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le eventuali e successive sedute pubbliche avranno luogo nella stessa sede o in altra indicata nell'apposito avviso che sarà reso noto a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale Sezione Trasparenza "Bandi di gara" almeno 2 giorni prima della data fissata.

La procedura si svolgerà sulla base del disciplinare di gara di seguito riportato.

DISCIPLINARE DI GARA

Articolo 1: Premessa

Il presente disciplinare, contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del **Servizio di salvataggio a mare sulle spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto per le stagioni balneari 2017 e seguenti**, svolta dalla **Centrale unica di Committenza** costituita presso il Comune di Ascoli Piceno in base alla convenzione ex art. 30 ai sensi degli art. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2) del d.lgs. n. 50/2016”, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e del perfezionamento del contratto.

La procedura è riservata agli operatori economici invitati dalla Stazione Appaltante.

L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente lettera di invito, con relativo Disciplinare di gara, dallo Schema di Contratto e dalle norme e dai provvedimenti in esso richiamato, dalle planimetrie, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice) e relative norme di attuazione, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.

L'operatore economico è altresì soggetto al rispetto delle norme, per quanto applicabili, previste nel Codice Etico adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto ed approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione 11/2017 quale allegato del “Piano di prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza 2017-2019, reperibile sul sito istituzione del Comune stesso, www.comunesbt.it, alla pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione “Disposizioni generali”.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. lettera di invito/Disciplinare di gara;
2. Schema di contratto.

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni della lettera di invito, del Disciplinare di gara e dello schema di contratto.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima di presentare l’offerta, il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale presso gli Enti competenti.

La procedura di selezione degli operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata è stata indetta con determinazione assunta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici manutenzione e ambiente del Comune di San Benedetto del Tronto **n° 321 del 19.04.2017** e con successiva **n° 584 del 20/06/2017** si è provveduto a determinare l'elenco degli operatori economici da invitare; pertanto alla presente procedura è applicabile la normativa del Codice antecedente alle modifiche intervenute con il correttivo di cui al D. Lgs. 56/2016 in quanto la procedura è già stata avviata con la determina a contrattare e con l'emanazione di uno specifico avviso, volto a selezionare gli operatori da invitare, ove erano già predeterminate le condizioni di partecipazione, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto (cfr. Comunicato Presidente ANAC 11 maggio 2016 su analoga problematica relativa all'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016).

Si precisa quanto segue:

- L’istanza di partecipazione, completa di dichiarazioni, l’offerta economica – redatti tutti in lingua italiana – devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso; in caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;

- le dichiarazioni/documentazione da allegare o allegate per la partecipazione alla gara devono essere conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 ovvero sottoscritte dal dichiarante e – nei casi previsti per legge – corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste **a pena di esclusione** dal disciplinare di gara, comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Articolo 1.1: Descrizione

L'appalto - descritto analiticamente nello schema di contratto e allegati - riguarda l'affidamento:
 - del servizio di salvataggio nelle spiagge libere presenti sul litorale del Comune di San Benedetto del Tronto;

- della fornitura, posa in opera e manutenzione, delle postazioni di avvistamento (torrette) da utilizzare per l'espletamento del servizio di salvataggio a mare;

- della possibilità, per ogni postazione di avvistamento, di sfruttamento degli spazi presenti sulle torrette per pubblicità, ai sensi del "Regolamento per l'arredo, le affissioni pubbliche e l'installazione di mezzi pubblicitari nell'ambito delle spiagge localizzate sull'arenile del territorio comunale" approvato dalla deliberazione **Consiglio Comunale n° 31 del 8.04.2002**;

Codici CPV 75252000-7 Servizi di salvataggio

Luogo di esecuzione: spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto

Articolo 2: Importo dell'appalto e durata del contratto

Il valore stimato del contratto, comprensivo di tutte le opzioni di rinnovo è di **€ 160.000,00 (euro centosessantamila/00)**. All'importo vanno aggiunte le somme rinvenienti dallo sfruttamento economico degli spazi pubblicitari presenti sulle torrette, non quantificabili da parte dell'Amministrazione Comunale.

Date le modalità di svolgimento delle prestazioni, non sono previsti rischi interferenziali e gli oneri per la sicurezza sono pertanto pari a "0" (zero).

L'importo complessivo dell'appalto sopra indicato è stato calcolato, in conformità a quanto previsto dall'art.35 del Codice, considerando i seguenti elementi:

a) la **durata dell'appalto è pari a 2 (DUE)** anni per un importo contrattuale stimato (IVA esclusa) di euro **80.000,00**;

b) sono previste due opzioni di rinnovo del contratto, ciascuna di anni 1 (UNO), agli stessi prezzi e condizioni offerti, e per un importo contrattuale ulteriore massimo stimato (IVA esclusa) di euro **80.000,00**.

L'importo soggetto a ribasso - sul quale presentare la propria offerta e corrispondente al canone annuale - **è pari ad euro 40.000,00 (IVA esclusa)**.

Nel caso in cui il periodo di erogazione del servizio venga ridotto o ampliato rispetto alle previsioni del contratto, l'importo contrattuale verrà proporzionalmente adeguato.

Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti già selezionati dall'Ente Committente e destinatari della presente lettera invito.

È vietata al medesimo operatore la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a Consorzi ordinari, pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Per poter partecipare alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve attestare/confermare, **a pena di esclusione**, il possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dalla lettera di invito/disciplinare e dallo Schema di contratto;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui **all'art. 80 del d.lgs. 50/2016** e quindi:
 - 1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
NB: ai fini dell'individuazione dei soggetti da considerare nell'ambito del predetto requisito, si rinvia all'art.85 del D.lgs. n.159/2011.
- 3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
- 5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte:
- a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/2016;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei Contratti;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; si rinvia, inoltre, a quanto stabilito in merito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei Contratti, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (disabili), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato **nell'anno antecedente** la data di spedizione della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;;
 - m) l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego*);
 4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
 5. (nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010.
 6. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al Codice Etico adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto ed approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione 11/2017, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

NB-1: **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016**, ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare (e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00) l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del

Pag. 6 di 27	Procedura negoziata tradizionale Lettera-Disciplinare	PND Salvataggio a mare 2017
--------------	--	-----------------------------

citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art.7 – preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

Si precisa, altresì, a **pena di esclusione**, quanto segue:

- 1) l'esclusione e il divieto considerati al citato comma 1, operano se la sentenza o il decreto riguardano:
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori e gli institori ex art. 2203 c.c.), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- 2) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.
- 3) In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- 4) In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fuse nel’ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- 5) I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 6) Sulla base di quanto sopra evidenziato, **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00** utilizzando preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante.

In particolare, si precisa che:

A. **La dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:**

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;);
- eventuali misure di *self cleaning* adottate;

- Misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati - cessati dalla carica

B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p..

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-2: **Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016**, si precisa che l’operatore economico dovrà far riferimento ai soggetti elencati all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), così come modificato dal D.Lgs. 218/12.

N.B.-3. **Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016** l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art.7 – preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante.

NB.-4: **Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste** (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante precedente ai sensi dell’art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) **il concorrente – a pena di esclusione - deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie** rilevanti ai fini della disciplina di cui all’articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art.7 – preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (**con particolare riferimento alla Delibera n.1293/16 “Linee guida n.6” e Delibera n.1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”**) si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- A. un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- B. Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare
- ✓dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];
 - ✓dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5.
- C. Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare:
- ✓dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - ✓dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - ✓dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
 - ✓dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - ✓originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

NB.-5: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art.80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 “*Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE*”.

NB-6: Ai fini dei controlli sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice, a titolo collaborativo, si invitano i concorrenti a individuare nell'ambito del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 indicati nel presente articolo.

a-bis) requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero - in caso di sede all'estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI del Codice dei contratti).

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

1. aver gestito, regolarmente e con buon esito, nelle tre stagioni balneari precedenti almeno un servizio di salvataggio a mare, sia a favore di enti pubblici che operatori privati, per un importo di almeno € 40.000,00 oltre IVA di legge, se dovuta.

Sulle modalità relative alla conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse, si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, si precisa, **a pena di esclusione** quanto segue:

- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppando/consorziano;
- b) il requisito di idoneità professionale di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppando/consorziano.
- c) il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto b-1, deve essere posseduto per intero dalla mandataria o dalla singola consorziata che esegue in misura maggioritaria (requisito non frazionabile). Il possesso del presente requisito da parte della mandataria o consorziata vale anche ai fini del computo del possesso del requisito b1.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 si precisa, **a pena di esclusione** quanto segue:

- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e di tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrice;
- b) il requisito di idoneità professionale di al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice

c) I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto b-1) deve essere posseduto dal consorzio (requisito non frazionabile).

NB: Relativamente ai consorzi di cui all'art.45 co. 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e limitatamente ai primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese esecutrici - ai sensi dell'art. 47 co.2 del Codice - vengono sommati in capo al consorzio.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e Consorzi ordinari già costituiti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI da costituirsi

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45, co. 2, lett. E) del D.Lgs. 50/2016 sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE

In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la ATI per quanto compatibile.

Articolo 3.5: Avvalimento

(omissis)

Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art. 83 co.9 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di partecipazione nonché del documento di gara unico europeo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria **pari all'1 per mille del valore complessivo dell'appalto ovvero pari ad euro 160,00.**

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara; la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione

La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

Ai fini dell'applicazione dell'art.83 co. 9 del D.lgs. n. 50/2016 sono individuati come **dichiarazioni**

essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come **elementi essenziali** quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta della Stazione Appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a **pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, al **Comune di Ascoli Piceno, entro le ore 12:30 del 17/07/2017**; si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico entro il suddetto termine perentorio; al riguardo, si precisa che il Servizio Protocollo Generale/URP del Comune di Ascoli Piceno osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30, il sabato dalle 9:30 alle 12:00, il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

L’inoltro della documentazione e il recapito tempestivo dei plichi rimane a completo ed esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad inviare il plico contenente la propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico chiuso, sigillato e contenente le altre buste - di seguito specificate -, deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

“Servizio di salvataggio a mare sulle spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto per le stagioni balneari 2017 e seguenti. CIG 7128877766 Scadenza offerte: 17/07/2017 ore 12:30 – NON APRIRE”.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) va presentato un unico plico sul quale riportare le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico sopra citato deve contenere al suo interno 2 (due) buste distinte che a loro volta dovranno essere chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- 1) **“A - Documentazione amministrativa”** che dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 7.1;

2) **“B - Offerta economica”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.2.

Le offerte plurime, incomplete, tardive, condizionate, alternative, che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nei documenti di gara o espresse in aumento o comunque non conformi alle indicazioni dei documenti di gara saranno escluse.

Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione

Nel giorno e nella sede indicati nella lettera di invito, il Seggio di gara (anche in composizione monocratica in persona del Responsabile della procedura di affidamento procederà in seduta pubblica, previa verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e della loro integrità, secondo la procedura di seguito sinteticamente riportata:

- al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia previsti dall'art. 97 co. 2 del Codice nonché al sorteggio del coefficiente previsto dall'art.97 co. 2 lett. e) del Codice in caso di utilizzo di quest'ultimo metodo di calcolo della soglia di anomalia; si precisa che non si procederà al sorteggio e alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, co. 2, del Codice nel caso le offerte presentate/ammesse siano in numero inferiore a cinque;
- all'apertura della busta “A-Documentazione amministrativa” relative alle offerte trasmesse dagli operatori economici partecipanti, alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione ai fini dell'ammissione ed alla comunicazione ai concorrenti degli esiti della verifica documentale;
- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e alla relativa valutazione;
- alla determinazione della soglia d'anomalia di cui all'art. 97 co. 2 del Codice e alla individuazione della soglia di anomalia;
- in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art.77 del RD 827/24 ovvero:
 - se gli operatori risultati a pari merito sono presenti, si procederà nella stessa seduta ad invitare gli stessi a presentare una nuova offerta migliorativa previo possesso di procura ad negotia; in caso di ulteriore parità si procederà ad individuare la migliore offerta mediante sorteggio effettuato nella medesima seduta pubblica;
 - se, invece, nessuno dei suddetti operatori è presente, si procederà ad effettuare in una successiva seduta pubblica – fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione – il sorteggio tra le offerte risultate a pari merito.
- alla trasmissione delle suddette offerte potenzialmente anomale al Responsabile Unico del Procedimento presso l'Ente committente ai fini della valutazione della loro congruità, nonché della congruità dei costi aziendali relativi alla sicurezza; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte;
- preso atto dell'attività condotta dal RUP, si procederà a comunicare le eventuali esclusioni delle offerte sottoposte a verifica e non risultate congrue e a formulare in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Terminata la fase di ammissione dei concorrenti sulla base dei requisiti di partecipazione previsti, la Stazione Appaltante provvederà – ai sensi dell'art.29 co. 1 del Codice – a pubblicare sul profilo di committente Sezione “Amministrazione trasparente” il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare – ai sensi dell'art.77 co. 3 del Codice – apposito avviso ai concorrenti interessati mediante PEC.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Si precisa che tutte le operazioni matematiche effettuate per addivenire all'individuazione della soglia di anomalia, saranno arrotondate alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

Resta salva, in capo all'Amministrazione, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Il Seggio di gara comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di eventuali dichiarazioni, rese dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell'offerta sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta economica

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa secondo il criterio del minor prezzo, da intendersi come **massimo ribasso percentuale** da applicarsi **sul canone annuale soggetto a ribasso**.

Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell'offerta

Articolo 7.1. Busta Documentazione Amministrativa

➤ Avvertenze

Al fine di facilitare la compilazione e la presentazione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura è reso disponibile un modello di istanza di partecipazione completo di dichiarazioni.

Nel caso in cui l'operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, quest'ultima accetta il DGUE con la precisazione che esso dovrà essere integrato con un'istanza comprendente le ulteriori dichiarazioni richieste dal Disciplinare di gara e non contenute nel DGUE.

Nella BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere contenuta la seguente documentazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e ss del disciplinare - utilizzando preferibilmente il modello di istanza allegato al presente disciplinare e precisamente:

- a) **a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione completa di dichiarazioni**, redatta su carta bollata da Euro 16,00 (sedici/00) sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.
- b) **a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, con la quale il concorrente attesta:
 - **di rientrare tra i soggetti ammessi** a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016 specificandone la natura giuridica;
 - **il possesso dei requisiti di partecipazione**, in conformità a quanto previsto agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare;
 - *(nel caso di allegazione alla documentazione di gara di copie di documenti, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa)* che le copie di tutti i documenti allegati al modello dichiarazioni e/o all'offerta sono conformi all'originale in proprio possesso;
- c) **a pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria** di cui al successivo articolo 8, **con allegata la dichiarazione, concernente l'impegno di un fideiussore, a rilasciare**

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del successivo articolo 8 qualora l'offerente risultasse affidatario e dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

- d) (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) **a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice ovvero copia delle eventuali certificazioni, in possesso dello stesso, richiamate al successivo articolo 8 del presente disciplinare;
- e) **a pena di esclusione, ricevuta di pagamento**, comprovante l'avvenuto versamento del contributo di € 20,00 a favore dell'A.N.A.C., ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266. Si ricorda che il mancato versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C entro i termini di scadenza previsti dalla gara non è sanabile mediante soccorso istruttorio. L'importo della contribuzione dovuta e le modalità di versamento della contribuzione devono essere conformi alle disposizioni vigenti, come pubblicate sul sito dell' A.N.A.C <http://www.anticorruzione.it> . In caso di Ati o di consorzi, sia costituiti che da costituirsi, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio;
- f) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, relativa alla casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di ATI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio;
- g) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti- a seguito dello svincolo della stessa;
- h) **PASSOE debitamente sottoscritto** di cui alla delibera n. 157/2016 dell'ANAC relativo al concorrente (si veda il riquadro sottoriportato);

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta la domanda di partecipazione e le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere sottoscritte da tutti i coamministratori a firma congiunta.

È onere del concorrente, comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Nell'ipotesi di RTI/consorzi, si precisa altresì quanto segue:

- in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate da ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando;
- in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, **a pena di esclusione**, rendere (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio e l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
- in caso di RTI/e consorzi ordinari da costituirsi va resa (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa"), **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, firmata dal legale

rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa all'impegno da parte degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.48 co. 8 del d.lgs. 50/2016.

- in caso di RTI/consorzio costituito occorre indicare gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;
- in caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate dal Consorzio; le sopracitate dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate anche dalle consorziate per le quali il consorzio concorre;

Si precisa che l'istanza di partecipazione – da presentarsi a cura dell'operatore singolo, dei RTI/Consorzi costituiti, degli operatori appartenenti a RTI e Consorzi da costituirsi – è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n.642/72; le dichiarazioni sostitutive allegate o il DGUE, invece, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.37 del DPR n.445/00.

Riquadro PASSOE

Al fine di dare attuazione alla Deliberazione n.157/16 dell'ANAC si invita ciascun concorrente ad inserire - nell'ambito della documentazione amministrativa - il proprio PassOE debitamente sottoscritto; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito <http://www.anticorruzione.it>

In caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici;

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate;

In caso di attivazione dei controlli di legge, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (se previsto) attraverso il Passoe presentato dai concorrenti nell'ambito della documentazione amministrativa.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Articolo 7.1.1. DGUE (Documento di gara unico europeo) (omissis)

Articolo 7.2. Busta Offerta Economica

Nella busta "**B- OFFERTA ECONOMICA**" dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, completa di tutti gli elementi sotto specificati, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate all'art. 7.4 del presente disciplinare..

L'offerta economica, predisposta secondo il *modello* allegato al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**,

1. l'indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso percentuale offerto sull'importo del canone annuale posto a base di gara;
2. l'indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza (costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa inclusi nell'offerta), che costituisce elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 95, co. 10, del Codice.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- il ribasso percentuale offerto non può essere pari a cento;
- l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nello schema di contratto e relativi allegati, tutto incluso e nulla escluso;
- in caso di discordanza tra le cifre e lettere nell'ambito dell'indicazione dell'offerta economica, prevale l'importo indicato in lettere;
- la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32 co. 4 del Codice;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta economica deve, essere sottoscritta da tutti i coamministratori;

Articolo 7.3. Compilazione e sottoscrizione dell'offerta in caso di RTI, Consorzi

Si precisa quanto segue:

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/16:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, **a pena di esclusione**, essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento/ consorzio ordinario da costituirsi;

b) la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese associate/consorziate; ai consorzi ordinari di cui all'art.45 co.2 del Codice sarà applicata, salvo diverse disposizioni contenute nel disciplinare, la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione; nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

In caso di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari già costituiti:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, **a pena di esclusione**, essere sottoscritte dal legale rappresentante del raggruppamento/consorzio ordinario costituito;

In caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, **a pena di esclusione**, essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio.

Articolo 8: Garanzie

A) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione (**nella busta documentazione amministrativa**), da garanzia denominata "garanzia provvisoria", nella misura pari al 2% del valore del presente appalto, pari **ad € 3.200,00 (euro tremiladuecento/00)**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

➤ **cauzione**, che può essere versata:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'ente committente, **Comune di San Benedetto del Tronto**. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito; in tal caso l'originale del titolo deve essere inserito nella busta "A – Documentazione amministrativa";
- b) in contanti presso la tesoreria dell'Amministrazione committente, **Comune di San Benedetto del Tronto**, con versamento o bonifico su c/c intrattenuto con la Banca Picena Truentina Credito Cooperativo IBAN: IT83U0833224402000150101235; in tal caso la relativa quietanza, con la seguente causale "*Cauzione provvisoria gara Servizio di salvataggio a mare sulle spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto*" deve essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa";
si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

oppure

➤ **fideiussione** che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Relativamente alla costituzione della fideiussione, è possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante:

- accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

L'offerta – sia se la garanzia è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in forma di fideiussione – deve, tra l'altro, essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo dovrà, **pena l'esclusione**, essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo.

Pertanto, in caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, aggiornato con le modifiche apportate dal Codice;
- 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) avere validità **per almeno centottanta giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. la loro operatività **entro quindici giorni** a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- 5) essere corredata, **dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria** per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;

Le polizze rilasciate con firma digitale e **presentate su supporto cartaceo** devono essere dichiarate conformi all'originale in tutte le sue componenti da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, vengano presentate su supporto ottico (CD ROM non riscrivibile) – fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice – dovranno essere prodotte secondo una delle seguenti modalità:

A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

oppure

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria e alle ipotesi premianti, cumulabili ove previsto "a cascata", si precisa quanto segue:

- 1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

- 3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 4) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 5) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- 6) **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**
- 7) **Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.**

La mancata presentazione della documentazione sopra riportata ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all'art. 83 co. 9 del Codice – causa di esclusione.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta, pertanto sarà incamerata qualora non si dovesse addvenire alla stipulazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ovvero – a titolo esemplificativo - nei casi di seguito indicati:

- qualora l'avvio dell'esecuzione del servizio, richiesto nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente disciplinare, non avvenga o non avvenga alle condizioni offerte in gara;
- qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
- in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.

Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.

Le cauzioni costituite in contanti dalle ditte non aggiudicatarie della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni, a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.

La cauzione/garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata solo a seguito della sottoscrizione del contratto.

B) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applicano la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ovvero:

- 1) L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- 3) L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 4) L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 5) L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la

certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

6) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co.5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Articolo 8.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi

A) Garanzia provvisoria

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **già costituiti**, la garanzia provvisoria dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia provvisoria deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **non ancora costituiti**, la garanzia provvisoria deve essere – a pena di esclusione - intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la cauzione sarà svincolata mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni dall'impresa capogruppo/consorzio.

B) Garanzia definitiva

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **già costituiti**, la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di differirne la data delle sedute, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante PEC o altro strumento di comunicazione telematica ai sensi dell'art.22 del D.lgs. n.50/2016.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, con provvedimento del Dirigente dell'Ente Committente che ha indetto la procedura, sulla base delle risultanze della procedura di gara effettuate dalla Stazione Appaltante/Centrale Unica di Committenza e della successiva proposta di aggiudicazione nel rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. La Stazione Appaltante/Comune committente si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente dell'Ente committente che ha indetto la procedura provvederà – anche contestualmente –:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art.76 co. 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/16;
2. ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara secondo le seguenti modalità:
 - la verifica dei requisiti di carattere generale nonché (se previsti) di quelli di carattere speciale verificabili d'ufficio attraverso la banca dati nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass;
 - relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 nei casi ivi previsti:
 -)a per le forniture e servizi analoghi:** idonea documentazione comprovante la tipologia della fornitura o del servizio eseguiti, l'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto e la regolare esecuzione: se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le relative attestazioni di regolare esecuzione saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione,

da parte dell'interessato – se non già dichiarato in fase di gara-, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, certificazione rilasciata dal committente o copia autenticata dei contratti e delle relative fatture emesse.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co. 12 del Codice. Resta ferma, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti anche prima dell'aggiudicazione.

3. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:

- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Garanzia definitiva;
- (in caso di ATI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del d.lgs.n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo;
- Polizze per R.C. terzi e R.C. per personale impiegato, con massimale di € 1.500.000,00 per sinistro e per persona
- **versamento dell'imposta di bollo e del fondo spese contrattuali.**
- **Elenco del personale impegnato nell'esecuzione del servizio con relativi titoli abilitativi;**
- **Documentazione tecnica relativa alle caratteristiche delle torrette utilizzate per lo svolgimento del servizio con relativi spazi pubblicitari.**

La stipula del contratto afferma per scrittura privata o atto pubblico amministrativo, in modalità telematica, secondo quanto previsto dal regolamento contrattuale dell'Ente committente.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta l'Ente committente procederà alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co.12 del Codice.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

L'Ente committente che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costituita in merito alle parti da sottrarre all'accesso.

Articolo 10: Anticipato avvio dell'esecuzione del contratto

Nelle more della stipula contrattuale l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della Stazione Appaltante, all'avvio dell'esecuzione del servizio, ai patti e condizioni offerte in gara.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non dovesse evadere l'anticipo di fornitura nei termini e alle condizioni offerte in gara l'Amministrazione/Ente committente provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. Decadenza dall'aggiudicazione;
2. Interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8;
4. Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purché eseguiti correttamente;
5. Eventuali azioni risarcitorie a tutela della Stazione Appaltante e dell'Ente committente;
6. ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa.

Articolo 11: Subappalto

Non è consentito il subappalto.

Articolo 12: Sopralluogo

Non è previsto obbligo di sopralluogo

Articolo 13: Riservatezza delle informazioni

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.

* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri

concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Articolo 14: Informazioni di carattere generale

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica: camelil@comunesbt.it almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di Committente della stazione appaltante, nella sezione dedicata ai Bandi di gara.

Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/16 – si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC ovvero al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento all'indirizzo camelil@comunesbt.it, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente ai sensi dell'art. 48, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni recapitate alla mandataria/capogruppo si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione.**

Le predette comunicazioni e pubblicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Ente Committente/Stazione appaltante.

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l'altro - l'accettazione delle modalità di comunicazione sopra descritte.

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l'apposito modello dichiarazioni

appositamente predisposto dall'Ente attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 180/2011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Ancona.

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni. E' esclusa la clausola arbitrale.

Il responsabile del procedimento presso l'ente committente ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il geom Lanfranco Cameli tel. 0735/794315/794316

Il responsabile della procedura di selezione presso la CUC ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990 è il dott. Pierluigi Raimondi

Allegati:

Schema di contratto

Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni

Modello offerta economica

Il Dirigente della CUC

Dott. Pierluigi Raimondi

firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93